

FAC-SIMILE GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il presente fac-simile contiene le principali condizioni da inserire nella fidejussione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs.n.163/2006 anche ad integrazione o eventuale deroga delle condizioni generali già prestampate, se in contrasto.

Con la presente fideiussione il Garante si obbliga ai sensi e per gli effetti di cui all'art.75 del D.lgs.n.163/2006 a:

- **rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs.vo 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario;**
- **rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art.1957, c.2, c.c.;**
- **versare l'importo dovuto entro il termine massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante come dovuto da parte dell'impresa obbligata nonostante qualsiasi rilievo od eccezione da parte di quest'ultima;**
- **mantenere la garanzia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta (09.12.2013);**
- **rinnovare la garanzia, per la medesima durata della garanzia originaria (180 gg.) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.**

N.B.

Per usufruire della riduzione ex art.75 del D.Lgs n.163/2006, l'operatore economico deve dichiarare il possesso della certificazione del sistema di qualità in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati conforme alla norme europee ai sensi del citato art.75 o presentare la relativa certificazione secondo la normativa in materia di certificazione di copie di cui agli artt.18, 19 e 19 bis del DPR 445/2000.;

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett.d), e), f) e f-bis) la fidejussione deve menzionare espressamente tutte le ditte facenti parte del raggruppamento o consorzio e potrà essere ridotta ai sensi dell'art. 75 del DLgs n.163/2006, solo se tutti i concorrenti siano in possesso della prescritta certificazione di qualità e la comprovino come sopra indicato;

Nel caso di coassicurazione la polizza deve essere intestata alla impresa coassicuratrice delegataria, nonché menzionare espressamente le imprese formanti il riparto di coassicurazione e la cauzione potrà essere ridotta qualora la certificazione di qualità sia posseduta e comprovata come sopra indicato dalla impresa delegataria; Il garante in ogni caso deve essere soggetto diverso dal soggetto offerente.